

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1234 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 17/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 15619-2017 proposto da:

BUONAROTA FRANCESCO, in proprio e quale asserito socio della società di fatto FITOBIOGREEN di CIARCIELLO PATRIZIA e del socio FRANCESCO BUONAROTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SANVITALE;

- *ricorrente* -

contro

CURATELA FALLIMENTO SOCIETA' DI FATTO FITOBIOGREEN DI CIARCIELLO PATRIZIA E DEL SOCIO FRANCESCO BUONAROTA, DIACHEM SPA, CURATELA DITTA INDIVIDUALE FITOBIOGREEN DI CIARCIELLO PATRIZIA;

11244
18



- *intimate* -

avverso la sentenza n. 600/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Buonarota Francesco propone ricorso per cassazione per due mezzi, nei confronti del Fallimento della società di fatto tra CiarcIELLO Patrizia e Francesco Buonarota, nonché del Fallimento Fitobiogarden di CiarcIELLO Patrizia, contro la sentenza del 17 maggio 2017 con cui la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello proposto dallo stesso Buonarota avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto.

2. — I fallimenti intimati non hanno spiegato difese.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., violazione dell'articolo 147, quinto comma, della legge fallimentare, in relazione alla sussistenza del vincolo sociale tra la fallita ditta individuale l'itobiogarden di CiarcIELLO Patrizia ed esso Buonarota, che aveva portato alla dichiarazione di fallimento della società di fatto, nonché violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2729 c.c. in rapporto alla valutazione delle presunzioni e degli indizi agli atti.

Ric. 2017 n. 15619 sez. M1 - ud. 11-12-2018

-2-

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., violazione dell'articolo 5 e dell'articolo 147, primo è quinto comma, della legge fallimentare, in relazione alla necessità della prova dell'insolvenza della società di fatto e del socio Buonarota.

RITENUTO CHE

4. — Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. — Il ricorso è infondato.

5.1. — È inammissibile il primo motivo.

Quanto alla denuncia di violazione di legge, riferita all'articolo 147 della legge fallimentare, è agevole osservare che il motivo non ha nulla a che vedere con il significato e con la portata applicativa della norma, ma mira esclusivamente ad una inammissibile di valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313) attraverso le quali i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della società di fatto.

Quanto alla denuncia di violazione dell'articolo 2729 c.c., il Collegio ribadisce il principio affermato da questa Corte secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo

Ric. 2017 n. 15619 sez. M1 - ud. 11-12-2018

-3-

quello sulla tenuta della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), tenuta ovviamente oggi sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell'articolo 5 dell'articolo 360 c.p.c..

5.2. — È infondato il secondo motivo.

Il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento Buonarota Francesco in estensione, ai sensi dell'articolo 147 della legge fallimentare, a seguito della dichiarazione di fallimento del coniuge Ciarcicello Patrizia, titolare della ditta individuale Fitobiogarden: ed ha cioè espressamente ritenuto l'applicabilità della norma menzionata *«che prevede espressamente l'estensione del fallimento dell'impresa individuale al socio occulto»*. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'appello.

Con riguardo alla questione della sussistenza dello stato di insolvenza, questa Corte ha avuto modo di ribadire che nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato *erga omnes*, e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili; la sua opposizione può avere, dunque, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità (Cass. 10 luglio 2013, n. 17098; Cass. 27 marzo 2017, n. 7769).

Ric. 2017 n. 15619 sez. M1 - ud. 11-12-2018

-4-

Le ragioni della soluzione indicata, già evidenziate da Cass. 30 gennaio 1995, n. 1106, si compendiano nel seguente principio: «Con riguardo all'ipotesi contemplata dall'articolo 147, quinto comma, della legge fallimentare, l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, e non occorre provare l'insolvenza personale dei soci occulti, perché il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale, *ex* articolo 147, primo comma, citato».

A tale principio si è attenuto il giudice di merito.

6. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso, dichiarando ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2018.

Il presidente